

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, ANGELINI PIERO, GITTI, ANDREATTA, CRISTOFORI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, BALESTRACCI, BECCHETTI, FORNASARI, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ABETE, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN, ASTORI, AZZARO, AZZOLINI, BAMBI, BERNARDI, BIANCHI, BIANCHINI, BODRATO, BONFERRONI, BORRI, BOSCO BRUNO, BOSCO MANFREDI, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAROLI, CASINI CARLO, CITARISTI, COBELLIS, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, FALCIER, FIORI, FONTANA, FOTI, FRANCHI ROBERTO, GALLI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, IANNIELLO, LAGANÀ, LECCISI, LEONE, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENEGHETTI, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSINI BRUNO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PIREDDA, PISICCHIO, PONTELLO, QUARTA, QUIETI, RABINO, RADI, REBULLA, RIGHI, RINALDI, ROSSATTINI, ROSSI di MONTELEA, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, SULLO, TEDESCHI, TESINI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, ZURLO

Presentata l'11 marzo 1987

Norme sulla definizione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi per la tutela preventiva dell'ambiente

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Il Parlamento, sulla spinta di necessità obiettive e di domande politiche, sociali e culturali crescenti, si è impegnato negli ultimi anni nell'approvazione di numerose leggi riguardanti la tutela e la gestione dell'ambiente. In tale contesto l'istituzione del Ministero dell'ambiente costituisce un momento importante, ma non può essere considerata punto di arrivo nel difficile cammino della diffusione dei valori ambientali nei processi decisionali privati e pubblici e nella cultura del Paese.

Uno sforzo mirato si rende in effetti necessario anche da parte del legislatore nel senso ora indicato. Occorre in particolare una produzione legislativa che definisca in forme programmate e graduali alcune linee di indirizzo generale per l'amministrazione pubblica e di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali in vista di una sistematica considerazione dell'interesse ambientale nelle decisioni pubbliche, costruite in modo da orientare e coinvolgere le elaborazioni ed i progetti privati e pubblici. Ed occorre altresì uno

sforzo legislativo per la definizione e l'effettiva messa in opera di misure e mezzi amministrativi e tecnico-scientifici capaci di dare consistenza a quella linea di prevenzione del danno ambientale che si è ormai affermata come l'unica efficacemente praticabile, secondo quanto sottolineato a livello internazionale e sovranazionale.

È dunque in questo contesto — comprendente le caratterizzazioni storiche e tecniche dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riguardo alla sua articolazione regionale ed alla recentissima istituzione del Ministero dell'ambiente — che deve essere considerata la specifica sollecitazione ad introdurre sistematici meccanismi di prevenzione nei processi decisionali pubblici coinvolgenti l'ambiente. Tale sollecitazione proviene in particolare dalla ben nota direttiva CEE 337/85, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti ed opere.

La valutazione di impatto ambientale deve essere intesa come un raffinato e complesso strumento di ausilio delle decisioni pubbliche coinvolgenti prevedibili impatti sull'ambiente: su questa linea viene svolta la normativa contenuta nel presente progetto di legge.

Ma proprio la rilevata complessità dello strumento insieme al relativo ritardo dell'ordinamento italiano nell'acquisizione della logica della prevenzione nella tutela dell'ambiente ed alla congiuntura istituzionale ed amministrativa collegata al primo funzionamento del Ministero dell'ambiente, consigliano una introduzione del nuovo istituto in forme graduali ed attente alle molte difficoltà reali che si devono affrontare e superare.

Esso, del resto, giunge in Italia dopo essere stato elaborato ed applicato in ben altri contesti costituzionali, giuridico-amministrativi, socio-economici.

Proprio l'esperienza degli ordinamenti stranieri in cui il procedimento di valutazione di impatto ambientale è già adottato evidenzia che l'obiettivo fondamentale da raggiungere in una vera politica di prevenzione ambientale è la più larga

diffusione possibile della cultura dell'ambiente nelle progettazioni che attengono allo sviluppo e nelle correlate azioni e decisioni delle amministrazioni pubbliche. È poi necessario realizzare una consapevole ed efficace partecipazione del pubblico interessato alle singole azioni, al di là si intende di motivazioni personali e al di fuori di sollecitazioni troppo generali o emozionali.

Il problema centrale diviene allora, come la stessa direttiva CEE chiaramente indica, la revisione graduale, ma sistematica e profonda dei procedimenti amministrativi che conducono a decisioni importanti per i futuri equilibri ambientali. Ed occorre che le modifiche procedurali siano saldamente ancorate a soluzioni organizzative adeguate per non essere sistematicamente disapplicate ed a soluzioni complessive razionali ed economiche per non essere altrettanto sistematicamente osteggiate. Anche questi profili sono deducibili da una lettura attenta della direttiva CEE e consigliano la scelta operata nel presente progetto di legge di inquadrare il nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale in una larga risistemazione istituzionale ed amministrativa.

2. Su queste premesse di principio, tutte trasfuse nella normativa proposta, possono indicarsi come profili fondamentali della normativa stessa i seguenti:

A) La valutazione di impatto ambientale ha carattere strumentale rispetto alla decisione pubblica per la realizzazione di un progetto e ad essa si collega, in maniera necessaria ma senza sostituirla, nella forma tipica del procedimento amministrativo.

B) La forte caratterizzazione tecnico-scientifica della valutazione di impatto ambientale e la sua rilevanza nel processo decisionale richiedono, per ovvie ragioni di certezza del diritto e di eguaglianza delle parti, la preventiva analitica ed aggiornata elaborazione di normative tecniche che guidino nella redazione del progetto e costituiscano un vincolo ed un limite nella valutazione del suo impatto ambientale.

C) I soggetti principali coinvolti nel procedimento di valutazione di impatto ambientale sono individuati tenendo conto dell'illustrato criterio della massima diffusione della cultura ambientale. In questo senso si preferisce l'allocazione del procedimento stesso presso l'autorità che viene individuata, attraverso una ricostruzione razionale ed efficientistica di ciascun processo decisionale, come quella responsabile della approvazione finale del singolo progetto. È inoltre favorita, attraverso forme di larga pubblicità e la previsione di eventuali udienze conoscitive, una larga partecipazione del pubblico, finalizzata peraltro alla informazione o controinformazione ambientale e sorretta da un interesse specifico, ma non individuale.

D) Le classi di progetti e i settori tecnico-economici a cui applicare l'innovazione procedurale per la tutela preventiva dell'ambiente vengono scelti secondo precisi criteri di gradualità ed utilizzando lo strumento, che in questo caso appare quanto mai appropriato, della delega legislativa al Governo.

In sostanza, non potendosi realisticamente pensare ad una applicazione simultanea e massiccia del procedimento di valutazione di impatto ambientale, la graduazione deve tener conto delle esperienze e delle professionalità nel campo della prevenzione ambientale che si sono indubbiamente accumulate negli ultimi decenni in alcuni fondamentali settori dell'economia pubblica e privata. La delega legislativa al Governo è sostenuta d'altra parte dalla necessità, che si è detta pregiudiziale ed obiettivo fondamentale della normativa proposta, di rivedere secondo criteri di razionalità ed efficienza i complessi ed intricati procedimenti amministrativi che portano alle decisioni di settore, approntando contestualmente specifiche coperture amministrative per la gestione corretta da applicare da parte delle singole amministrazioni pubbliche del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Tale correttezza ed efficacia è condizionata non solo dal numero degli specialisti addetti agli

appositi uffici, ma anche dalla loro adeguata formazione professionale infatti viene espressamente considerata nel progetto di legge.

E) La delega legislativa al Governo per la individuazione secondo criteri di gradualità dei progetti da sottoporre a procedimento di valutazione di impatto ambientale e per la definizione delle corrispondenti normative tecniche copre sia i settori e le classi progettuali di competenza statale, sia quelli di competenza delle Regioni. Ciò ha evidente giustificazione non solo nell'esigenza di certezza ed omogeneità normativa, ma anche nella necessità che non si creino tra le diverse Regioni, per spinte e domande di sviluppo non rispettose dell'interesse ambientale, situazioni di discriminazione e di concorrenza nella classificazione dei progetti e nella gestione dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale. Occorre non dimenticare che all'origine della stessa direttiva CEE è proprio l'intendimento di evitare tra i diversi Stati Comunitari distorsioni della concorrenza economica, determinate da una diversa manovra delle preoccupazioni e cautele ambientali in singoli settori, oltreché, naturalmente, l'obiettivo di assicurare eguali condizioni sanitarie ed ambientali ai cittadini dell'intera Comunità.

3. I fondamentali elementi tecnici, istituzionali, organizzativi e procedurali sopra enumerati sono stati immessi nel costruito normativo del progetto di legge, utilizzando i risultati e gli schemi propositivi di importanti commissioni ufficiali, che negli ultimi anni hanno affrontato problemi del raccordo fra legislazione, istituzioni di Governo ed amministrazione pubblica. Si fa espresso riferimento alla cosiddetta relazione Giannini ed ai lavori della Commissione Nigro istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Sono stati inoltre tenuti in conto alcuni importanti pareri resi dal CNEL al Governo.

In effetti il diritto dell'ambiente costituisce una grande innovazione storica nell'ordinamento dello Stato ed appare perciò necessario cogliere questa congiuntura per avviare un ammodernamento procedimentale e funzionale diffuso nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche.

Anche in questo senso deve essere valutata la scelta istituzionale e politica del progetto di legge di non accentrare presso un'unica autorità — il Ministero dell'ambiente — lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale che deve comunque restare concettualmente e funzionalmente distinto da quello che conduce alla decisione finale della realizzazione di un progetto o di altra azione, avente un potenziale impatto sull'ambiente. Ciò, anche se una forma di accentramento è prevista nell'articolo 6 della legge istitutiva del Ministero, che peraltro disciplina una fattispecie molto diversa dalla valutazione di impatto ambientale, definita dalla legge stessa « giudizio di compatibilità ambientale ». Si tratta in effetti di un regime transitorio, la cui piena applicazione potrebbe addirittura risultare controproducente per l'auspicato decollo istituzionale del nuovo Ministero, talché si presenta urgente l'approvazione di una legge che instauri secondo norme definitive e con applicazione graduale, un vero e proprio procedimento di valutazione di impatto ambientale.

4. La più volte sottolineata esigenza di diffondere nel più largo numero di amministrazioni la preoccupazione preventiva della tutela ambientale non significa tuttavia sottovalutare o mortificare il ruolo del Ministero dell'ambiente, ma anzi precisarne e rafforzarlo sotto il profilo istituzionale. Ed infatti il progetto di legge assegna al Ministero il ruolo di motore nell'esercizio della delega legislativa per l'impianto del procedimento di valutazione di impatto ambientale e per la sua stessa diffusione nelle singole amministrazioni pubbliche. Spettano inoltre al Ministero il compito stabile e fondamentale di

elaborare e aggiornare la normativa tecnica e quello di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei quadri, che nei diversi uffici pubblici avranno la concreta responsabilità dello svolgimento del procedimento stesso. Ma il ruolo del Ministero viene addirittura esaltato lungo due linee funzionali specifiche. Intanto spetta al Ministero dell'ambiente il potere di avocare lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale per singoli progetti, che motivatamente, siano dichiarati « di particolare interesse ambientale ». Ed è espressamente previsto come compito del Ministero dell'ambiente lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale per la localizzazione e la progettazione dei grandi impianti nucleari.

In questi casi il procedimento di valutazione di impatto ambientale si svolge presso il Ministero dell'ambiente, che ne trasmette i risultati all'autorità dichiarata responsabile dell'approvazione del progetto. quest'ultima dovrà obbligatoriamente tenerne conto nella decisione, la quale dovrà essere sempre portata a conoscenza del pubblico secondo una norma di principio prevista nel progetto di legge.

5. In secondo luogo, è compito istituzionale del Ministero dare concretezza e continuità alla funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle Regioni per quanto attiene ai fondamentali aspetti ambientali ed ecologici dell'assetto del territorio.

Ciò costituisce anzi il punto fondamentale di aggancio dei compiti delle regioni, così come sono inquadrati nel progetto di legge. Se infatti la logica prevalente della politica ambientale dev'essere quella della prevenzione e se l'ordinamento italiano affida agli enti regionali e sub-regionali quella fondamentale attività di previsione e di conciliazione dei diversi interessi in cui si devono concretizzare le pianificazioni territoriali, occorre costruire una salda linea normativa e

funzionale attraverso cui le regioni e gli enti locali siano guidati, sostenuti ed anche stimolati ad anticipare nelle pianificazioni di propria competenza analisi e valutazioni su assetti, usi e localizzazioni territoriali di impianti ed opere aventi un prevedibile impatto sull'ambiente.

Il progetto di legge prevede dunque che, quando i piani territoriali si siano adeguati a principi, *standards* e criteri di prevenzione ambientale, stabiliti dal Ministero dell'ambiente soprattutto con riferimento a specifiche scelte localizzative, il procedimento di valutazione di impatto ambientale possa essere sostituito, per i progetti rientranti nella competenza delle Regioni, da un semplificato giudizio di conformità del progetto al piano.

Restano naturalmente fermi da un lato la facoltà della Regione di seguire comunque il procedimento di valutazione di impatto ambientale, dall'altro il già ricordato potere di avocazione del Ministro dell'ambiente.

Tutto ciò poggia sul presupposto che il committente è sempre tenuto alla formazione di studio di impatto ed alla assunzione delle connesse responsabilità, mentre sono comunque assicurate le più larghe forme di pubblicità.

6. Si è più volte sottolineato l'obiettivo della proposta legislativa qui illustrata di avviare immediatamente il processo di diffusione della cultura dell'ambiente nelle elaborazioni progettuali private e pubbliche: ciò anticipando anche, se possibile, i tempi e le necessità del graduale avvio organizzativo e procedurale della valutazione di impatto ambientale.

Viene pertanto prevista la definizione, nell'esercizio della delega legislativa al Governo di cui si è detto, di soglie progettuali al di sotto delle quali, per un periodo transitorio ma definito, non viene richiesto il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il progetto deve tuttavia essere sempre corredato dallo studio di impatto, redatto secondo le specifiche norme tecniche ed il progettista assume precise responsabilità, anche penali, nella redazione dello studio medesimo.

Questo sistema della dichiarazione sostitutiva del procedimento di valutazione di impatto ambientale acquista carattere ordinario nell'ambito dei progetti rientranti nella competenza di Regioni ed enti locali. Spetta comunque al Governo definire, insieme agli elenchi che fanno capo a tale competenza, le soglie al di sotto delle quali il sistema della dichiarazione sostitutiva può essere applicato in ambito regionale.

La proposta di legge, come si è detto, apre il procedimento amministrativo ad una larga e motivata partecipazione del pubblico, confermando e precisando le norme sul necessario accesso alla documentazione amministrativa già prevista nella legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. Ciò peraltro comporta una corrispondente tutela del segreto industriale e commerciale, spesso inerente alle progettazioni che saranno oggetto del procedimento di valutazione di impatto ambientale. In tal senso valgono i principi e le norme speciali già presenti nell'ordinamento, ma viene precisato al riguardo il ruolo del funzionario responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Un ruolo disegnato secondo linee moderne e coerenti con le forti implicazioni tecnico-scientifiche del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

7. La tecnicità e la scientificità del procedimento di valutazione di impatto ambientale vengono dunque colte nel progetto di legge in tutta la loro importanza in vista di una efficace e preventiva tutela dell'ambiente.

Ma il procedimento stesso viene altresì riguardato nella sua grande potenzialità innovativa per larga parte dell'attività dell'amministrazione pubblica. A tale potenzialità corrispondono le cautele istituzionali e tecniche, dettate dal realismo e definite nel progetto stesso. Esse appaiono necessarie per assicurare il successo di siffatta innovazione ordinamentale che può dare l'avvio ad una completa razionale e diffusa politica ambientale.

INDICE DELL'ARTICOLATO

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI.

- Art. 1 — Obiettivi e principi.
 Art. 2 — Attuazione della direttiva comunitaria.

CAPO II.

DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

- Art. 3 — Carattere strumentale e contenuto della valutazione di impatto ambientale.
 Art. 4 — Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
 Art. 5 — Oggetto ed elementi oggettivi del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
 Art. 6 — Esclusioni.

CAPO III.

COPERTURA AMMINISTRATIVA.

- Art. 7 — Ufficio competente.
 Art. 8 — Funzionario responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
 Art. 9 — Compiti del funzionario responsabile.

CAPO IV.

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA STATALE.

- Art. 10 — Presentazione del progetto.
 Art. 11 — Apertura dell'istruttoria, pubblicità e partecipazione del pubblico interessato.

Art. 12 — Conferenza di servizi ambientali.

Art. 13 — Acquisizione di pareri obbligatori.

Art. 14 — Valutazione di impatto ambientale e documenti connessi.

CAPO V.

COMPITI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

- Art. 15 — Compiti per l'attivazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
 Art. 16 — Compiti per lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
 Art. 17 — Svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale in casi particolari.
 Art. 18 — Attività di formazione.
 Art. 19 — Definizione di principi di tutela ambientale per i piani di settore.
 Art. 20 — Esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato sugli aspetti ambientali ed ecologici dell'assetto del territorio.

CAPO VI

COMPITI DELLE REGIONI.

- Art. 21 — Principi per l'adeguamento della legislazione e amministrazione regionale.
 Art. 22 — Servizio tecnico ambientale.
 Art. 23 — Conformazione a principi e criteri di prevenzione ambientale di piani territoriali e strumenti urbanistici.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Art. 24 — Valutazione di impatto ambientale di progetti rientranti nella competenza regionale.

Art. 25 — Giudizio di conformità sostitutivo della valutazione di impatto ambientale.

Art. 26 — Dichiarazione sostitutiva del committente per progetti di competenza regionale.

Art. 27 — Procedimenti per i progetti di interesse ambientale interregionale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 28 — Dichiarazione sostitutiva del committente.

Art. 29 — Abrogazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI.

ART. 1.

(Obiettivi e principi).

1. La presente legge è rivolta a definire linee di indirizzo generale per l'amministrazione pubblica e di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali in vista di una sistematica considerazione nei processi decisionali pubblici dell'interesse ambientale, nonché a definire misure e mezzi amministrativi e tecnico-scientifici per prevenire danni all'ambiente.

2. Sono principi informativi della presente legge e criteri per la sua applicazione:

a) la diffusione dei valori ambientali nelle progettazioni e nei processi decisionali relativi ad opere, attività, piani e programmi aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente;

b) il perseguimento graduale e su base sperimentale di tale diffusione;

c) l'anticipazione sistematica delle preoccupazioni ambientali nella formazione delle pianificazioni urbanistico-territoriali e dei piani e programmi di settore statali e regionali al fine di orientare preventivamente le scelte progettuali e di diminuire i tempi e i costi di approvazione ed esecuzione dei singoli progetti;

d) la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente, operata in modo che la considerazione dell'interesse ambientale non comporti ulteriori aggravii di tempi e di costi;

e) la definizione di una copertura amministrativa adeguata alla realizzazione dei predetti principi ed in particolare per la sistematica prevenzione di danni all'ambiente connessi alla realizzazione di determinati progetti pubblici e privati.

ART. 2.

(Attuazione della direttiva comunitaria).

1. Costituisce mezzo fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 1 la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevista dalla direttiva CEE n. 85/337 del 27 giugno 1985, e non ancora autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge provvede all'attuazione di tale direttiva secondo i principi ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare i principi contenuti nella presente legge. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni.

CAPO II

DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

ART. 3.

(Carattere strumentale e contenuto della valutazione di impatto ambientale).

1. La valutazione di impatto ambientale è strumento di ausilio delle decisioni pubbliche per l'integrazione dell'interesse ambientale con gli altri interessi giuridicamente rilevanti.

2. Essa individua, descrive, definisce e misura, secondo le norme tecniche di cui all'articolo 16, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- c) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a) e b);
- d) i beni materiali ed il patrimonio culturale.

3. La valutazione di impatto ambientale costituisce momento finale di apposito procedimento, articolato nelle seguenti fasi:

a) presentazione a norma dell'articolo 10 a corredo del progetto di uno studio di impatto ambientale redatto a cura e spese del committente secondo le norme tecniche di cui all'articolo 16 e comprendente comunque una sintesi non tecnica delle informazioni in esso contenute;

b) istruttoria svolta dall'ufficio competente nelle forme stabilite nei successivi articoli 11, 12 e 13;

c) valutazione dell'impatto ambientale del progetto, formulata a norma dell'articolo 14 sulla base dello studio d'impatto, delle risultanze e dei documenti istruttori ed in conformità alle norme tecniche di cui all'articolo 16.

4. Tale valutazione dev'essere obbligatoriamente tenuta in conto nel provvedimento che approva il progetto e risultare nella relativa motivazione. Il provvedimento dev'essere portato a conoscenza del pubblico secondo i modi e le forme previsti nel comma 1 dell'articolo 11.

ART. 4.

(Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale).

1. Partecipano al procedimento di valutazione di impatto ambientale i se-

guenti soggetti: il committente, l'ufficio competente, il pubblico interessato.

2. Si intende per committente il richiedente l'approvazione di un progetto privato o la pubblica autorità che assume l'iniziativa di un progetto.

3. Si intende per ufficio competente all'istruttoria ed alla formulazione della valutazione di impatto ambientale di un progetto l'unità organizzativa all'uopo determinata nell'ambito dell'autorità definita responsabile dell'approvazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 5.

4. Si intende per pubblico interessato tutti i soggetti pubblici e privati che, tenuto conto delle caratteristiche particolari del progetto e della prevista localizzazione, siano in grado di fornire informazioni e valutazioni concernenti i possibili effetti sull'ambiente del progetto medesimo, purché queste non siano rivolte alla tutela immediata di interessi individuali diversamente protetti dall'ordinamento.

ART. 5.

(Oggetto ed elementi oggettivi del procedimento di valutazione di impatto ambientale).

1. Possono essere oggetto del procedimento di valutazione di impatto ambientale i progetti riguardanti la realizzazione di opere, impianti e lavori rientranti nelle classi di cui all'allegato A della presente legge, che riproduce l'allegato I della direttiva CEE n. 85/337, nonché quelli rientranti nelle classi di cui all'allegato B della presente legge, che riproduce l'allegato II della medesima direttiva.

2. È conferita delega al Governo sino al 30 giugno 1988 per la definizione di elenchi di progetti di competenza statale e regionale da sottoporre, secondo criteri di gradualità e sperimentalità, alla valutazione di impatto ambientale, nonché per la definizione delle dimensioni o soglie limite di singole classi di progetti di competenza regionale a cui si applicano

le norme sulla dichiarazione sostitutiva della valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 26.

3. Il primo elenco di progetti è definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro il 30 giugno 1988 deve comunque essere definito l'ultimo elenco dei progetti rientranti nelle classi di cui all'allegato A della presente legge.

5. Entro la stessa data il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla attuazione della delega conferita con la presente legge.

6. Gli elenchi di cui al presente articolo sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

7. Il Ministro dell'ambiente promuove le opportune intese con i Ministri competenti per settore e, in quanto necessario, con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai fini della definizione degli elenchi di cui al presente articolo, provvedendo eventualmente alla formazione di apposite commissioni di studio, in cui siano rappresentate anche le utenze ed i settori operativi.

8. La definizione e successione degli elenchi di cui al commi precedenti sono effettuate secondo i principi e criteri direttivi seguenti:

a) natura, dimensioni ed ubicazione dei progetti;

b) individuazione dei settori operativi ed amministrativi in cui esistono comprovate esperienze e professionalità più facilmente utilizzabili ai fini della presente legge;

c) ricostruzione dei procedimenti amministrativi necessari per l'approvazione definitiva dei progetti da inserire negli elenchi. Tale ricostruzione è operata al fine di individuare l'autorità responsabile dell'approvazione definitiva dei singoli progetti presso la quale allocare, previo suo adeguamento organizzativo e funzionale, il procedimento di valutazione di impatto ambientale;

d) ridefinizione degli stessi procedimenti amministrativi operata in modo da perseguire la razionalizzazione, la semplificazione e l'economicità del processo decisionale tenendo presente l'integrazione in esso della valutazione di impatto ambientale.

ART. 6.

(Esclusioni).

1. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale non si applica ai progetti di opere destinate alla difesa nazionale.

CAPO III

COPERTURA AMMINISTRATIVA.

ART. 7.

(Ufficio competente).

1. In applicazione dei principi enunciati all'articolo 1 ed al fine del razionale svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso ciascuna delle autorità definite responsabili dell'approvazione del progetto a norma dell'articolo 5, comma 8, lettera c) viene istituito, secondo le disposizioni vigenti, un ufficio competente per l'istruttoria e la formulazione della valutazione di impatto ambientale.

2. All'ufficio viene preposto un funzionario di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, che ne assume la responsabilità.

3. L'ufficio è organizzato in forme corrispondenti alla quantità ed alla qualità dei progetti che, in base alle norme vigenti, dovranno essere valutati. A tal fine l'ufficio può:

a) articolarsi in unità tecnico-scientifiche specializzate per materia in modo da operare in maniera autonoma e completa;

b) avvalersi di personale tecnico-scientifico specializzato, proveniente dai servizi tecnici dello Stato;

c) avvalersi della collaborazione di professori universitari di ruolo e di liberi professionisti di riconosciuta capacità ed esperienza nelle discipline da applicare nell'analisi e nella valutazione di impatto ambientale.

ART. 8.

(Funzionario responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale).

1. Il funzionario preposto all'ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro connesso adempimento, dandone comunicazione al committente ed al pubblico nelle forme previste dall'articolo 11.

ART. 9.

(Compiti del funzionario responsabile).

1. Il responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale:

a) adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, egli può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, l'esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni, nonché l'esibizione di documenti;

b) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le indagini conoscitive di cui all'articolo 11 e le conferenze di servizi di cui all'articolo 12 curando le relative verbalizzazioni;

c) suggerisce e concorda con il committente, sulla base delle risultanze istruttorie, eventuali modificazioni ed integrazioni del progetto al fine di eliminare o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e la trasmissione degli atti finali del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge;

e) cura l'accesso del pubblico interessato alle informazioni disponibili presso l'ufficio competente ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fatto salvo quanto previsto alla lettera f) del presente articolo;

f) adotta tutte le cautele necessarie a garantire il diritto del committente alla tutela del segreto industriale e commerciale, restando comunque escluso l'accesso ai documenti, la cui diffusione possa in qualsiasi modo pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

CAPO IV

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA STATALE.

ART. 10.

(Presentazione del progetto).

1. Il progetto di opere e attività, che in base alle norme della presente legge dev'essere oggetto di valutazione di impatto ambientale, viene presentato dal committente all'autorità definita responsabile dell'approvazione, accompagnato dallo studio di impatto ambientale, redatto in conformità alle norme tecniche di cui all'articolo 16 e sulla base dei dati ambientali effettivamente disponibili ed accessibili presso amministrazioni pubbliche ed istituzioni tecnico-scientifiche indicate nelle stesse norme tecniche.

2. La stessa documentazione dev'essere contestualmente presentata alla regione o alla regioni territorialmente interessate. Il committente presenta altresì alle altre amministrazioni pubbliche che prendono parte al procedimento per l'approvazione

del progetto le domande di rito, facendo eventuale riferimento a parti specifiche dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorità definita responsabile dell'approvazione del progetto trasmette gli atti necessari all'ufficio competente per il procedimento di valutazione di impatto ambientale ed avvia contestualmente gli altri atti istruttori.

4. La regione o le regioni interessate trasmettono all'ufficio competente entro novanta giorni motivato parere, redatto sulla base delle norme tecniche di cui all'articolo 16 e della propria legislazione in materia urbanistica e ambientale, nonché sulla base di piani e programmi regionali e locali.

ART. 11.

(Apertura dell'istruttoria, pubblicità e partecipazione del pubblico interessato).

1. L'ufficio competente, previo esame sommario della documentazione, rivolto ad accertarne la completezza, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione stessa, provvede ad invitare il committente a pubblicare su uno o più giornali determinati un avviso dell'avvenuta presentazione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale. Nell'avviso sono obbligatoriamente indicati:

a) l'ufficio competente ed il funzionario responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

b) il luogo in cui si può prendere visione della documentazione ed estrarne, a pagamento, copia;

c) il termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni entro il quale il pubblico interessato può presentare all'ufficio competente informazioni e valutazioni concernenti i possibili effetti sull'ambiente del progetto ovvero richiedere motivatamente l'indizione di una udienza conoscitiva.

2. Tale udienza, ove ritenuta necessaria, è indetta dall'ufficio competente en-

tro trenta giorni dalla scadenza del termine e nelle stesse forme dell'avviso di cui al precedente comma.

3. L'ufficio competente può espressamente invitare all'udienza conoscitiva, a cui partecipano il pubblico interessato ed il committente, soggetti determinati.

4. Dell'udienza conoscitiva è redatto apposito verbale.

ART. 12.

(Conferenza dei servizi ambientali).

1. L'ufficio competente entro trenta giorni dal ricevimento del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta, o assensi comunque denominati delle altre amministrazioni pubbliche che prendono parte al procedimento per l'approvazione del progetto in quanto titolari di competenze in materia ambientale e che hanno ricevuto dal committente le specifiche istanze e documentazioni, indice una conferenza di servizi, fissando un congruo termine per il suo svolgimento.

2. Le determinazioni concordate nell'ambito della conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti amministrativi predetti e sono riassunte in apposito verbale.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, salvo che essa non comunichi all'autorità competente, entro dieci giorni dalla conferenza stessa, il proprio motivato dissenso.

ART. 13.

(Acquisizione di pareri obbligatori).

1. Ove da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 12 debba essere obbligatoriamente sentito un organo

consultivo, esso deve emettere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12 ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti.

ART. 14.

(Valutazione di impatto ambientale e documenti connessi).

1. L'ufficio competente provvede entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria a formulare la valutazione di impatto ambientale del progetto. Essa, ai sensi dell'articolo 3, è redatta sulla base dello studio di impatto ambientale presentato dal committente, delle risultanze istruttorie ed in conformità alle norme tecniche di cui all'articolo 16.

2. La valutazione dell'impatto ambientale, accompagnata dallo studio di impatto, dal verbale dell'eventuale udienza conoscitiva o, in assenza di essa, dalle eventuali informazioni e valutazioni del pubblico, dal parere della regione o delle regioni territorialmente interessate ed eventualmente di organi consultivi, nonché dal verbale della conferenza dei servizi e da eventuali documenti integrativi, dev'essere trasmessa all'autorità definita responsabile dell'approvazione del progetto in vista della decisione finale secondo quanto prescritto nel comma 4 dell'articolo 3.

CAPO V

COMPITI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

ART. 15.

(Compiti per l'attivazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale).

1. Spettano al Ministero dell'ambiente la promozione, lo studio e la proposta degli elenchi di progetti da fare oggetto del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale secondo i criteri e le modalità definiti nell'articolo 5.

ART. 16.

(Compiti per lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale).

1. Sono compiti del Ministero dell'ambiente, che si avvale all'uopo del comitato scientifico istituito dall'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dei servizi tecnici dello Stato, e promuove intese, in quanto occorrenti, con il Ministero dei beni culturali e ambientali, lo studio e la formazione delle norme tecniche che disciplinano:

a) l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) la valutazione dell'impatto ambientale.

2. La formazione delle norme tecniche è correlata alla graduale definizione degli elenchi di progetti secondo quanto disposto dall'articolo 5.

3. Tali norme devono essere tenute aggiornate in relazione alle nuove acquisizioni conoscitive in materia di ambiente ed alle principali innovazioni di processi tecnologici e produttivi inerenti ai progetti che possono costituire oggetto di procedimento di valutazione di impatto ambientale.

4. Le norme tecniche riguardano i seguenti profili:

a) l'articolazione e i contenuti dello studio di impatto, con particolare riguardo alla descrizione dei luoghi, ivi compresi gli aspetti paesistici, ed alla rilevazione degli elementi ambientali;

b) i metodi di analisi degli effetti ambientali delle singole tipologie di progetti;

c) i criteri e metodi di misurazione dei prevedibili effetti ambientali delle diverse classi di progetti;

d) gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) riferiti ad aree sensibili o particolarmente degradate sotto il profilo ambientale.

5. Le norme tecniche indicano le amministrazioni pubbliche e le istituzioni tecnico-scientifiche presso le quali il committente ed il pubblico interessato possono ottenere i dati e i documenti ambientali necessari per la formazione dello studio di impatto ambientale, e per la partecipazione al procedimento di valutazione d'impatto ambientale.

6. Le norme tecniche sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 17.

(Svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale in casi particolari).

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Consiglio nazionale per l'ambiente o su richiesta di una regione, può dichiarare, con motivato decreto, di particolare interesse ambientale singoli progetti.

2. Il decreto dichiarativo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comporta l'avocazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, che sarà svolto nelle stesse forme previste dalla presente legge.

3. Il Ministero dell'ambiente ha altresì il compito di svolgere il procedimento di valutazione di impatto ambientale, applicando in quanto possibili le norme della presente legge, per la localizzazione e la progettazione di impianti nucleari di cui al punto 2 dell'allegato A della presente legge.

4. Qualora venga constatato che la realizzazione di un progetto rientrante negli elenchi di cui all'articolo 5 può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea, il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

ART. 18.

(Attività di formazione).

1. Ai fini dell'efficace istituzione e funzionamento presso ciascuna delle amministrazioni pubbliche definite responsabili dell'approvazione di progetti, degli uffici di cui all'articolo 7, il Ministero dell'ambiente promuove la definizione di programmi di formazione e di aggiornamento necessari per l'applicazione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e delle relative norme tecniche per le singole classi di progetti. Tali programmi sono definiti previo parere del comitato scientifico, mediante apposite intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Presso la stessa Scuola superiore della pubblica amministrazione si svolgono secondo calendari, che vengono definiti in stretta correlazione con l'approvazione degli elenchi di progetti di cui all'articolo 5, appositi corsi di formazione interdisciplinare rivolti al razionale svolgimento dei procedimenti amministrativi di settore ed all'applicazione di criteri e metodi tecnico-scientifici per la valutazione di impatto ambientale.

3. Analoghi corsi sono promossi dal Ministero dell'ambiente per l'applicazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale in ambito regionale.

Essi si svolgono sulla base di convenzioni tra le singole regioni e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ovvero con appositi consorzi interuniversitari, singole università ed istituti anche privati, dotati di riconosciuta capacità ed esperienza nei settori e nelle materie oggetto dell'attività formativa.

4. Il Ministero dell'ambiente, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede all'accelerazione degli studi e delle ricerche per la formazione e la sperimentazione di programmi formativi in scienze e tecniche ambientali a livello universitario, post-universitario e di specializzazione professionale. Un apposito programma viene definito con il Ministero della pubblica istruzione ed avviato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

(Definizione di principi di tutela ambientale per i piani di settore).

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sulla base dei risultati delle conferenze di servizi previste all'articolo 19, il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla formazione ed all'aggiornamento di principi, criteri e *standards* di prevenzione ambientale e di tutela paesistica da utilizzare nella formazione di piani di settore a carattere nazionale al fine di anticipare ogni previsione di impatto ambientale di scelte localizzative e di processi tecnici e produttivi considerati nei singoli piani.

ART. 20.

(Esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato sugli aspetti ambientali ed ecologici dell'assetto del territorio).

1. Il Ministro dell'ambiente organizza periodiche conferenze di servizi per la de-

finizione degli aspetti ambientali ed ecologici delle linee fondamentali di assetto del territorio nazionale in applicazione di quanto previsto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. A tali conferenze di servizi sono chiamati a partecipare in sessioni programmate ed in forma bilaterale o collegiale rappresentanti del Ministero per i beni culturali ed ambientali, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della marina mercantile, del Ministero della sanità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero delle partecipazioni statali e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Alle conferenze partecipano anche un membro appositamente designato rispettivamente dal Consiglio nazionale per l'ambiente e dal Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente, nonché tre rappresentanti delle regioni all'uopo designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

4. Apposita conferenza di servizi è promossa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il Ministero per i beni culturali e ambientali in applicazione dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La conferenza ha il fine di individuare principi e criteri per l'integrazione nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 16 dei valori paesistico-ambientali.

5. Sulla base delle conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 il Ministero dell'ambiente promuove la sistematica elaborazione di apposite normative contenenti principi, *standards* e criteri di prevenzione ambientale, che costituiscono manifestazione della funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle regioni, per la formazione, modificazione ed integrazione dei piani territoriali, urbanistici e paesistici di livello regionale e sub-regionale e con

particolare riferimento alle scelte localizzative di impianti ed opere di interesse nazionale.

6. Le normative di cui al comma 5 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

7. Il primo decreto concernente le normative di cui al precedente comma, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

8. Il Ministro dell'ambiente provvede ad elaborare apposite direttive contenenti criteri uniformi per la raccolta, la sistemazione e la pubblicità dei dati ambientali, nonché per la formazione delle cartografie, da effettuarsi a cura delle singole regioni con riferimento ai rispettivi territori.

9. Le direttive sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa tra il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i beni culturali e ambientali e, per quanto concerne la formazione delle cartografie, anche con il Ministro dei lavori pubblici.

CAPO VI

COMPITI DELLE REGIONI.

ART. 21.

(Principi per l'adeguamento della legislazione e amministrazione regionale).

1. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare i principi della presente legge emanando apposita legge regionale o modificando le leggi già in vigore sulla stessa materia.

2. Provvedono altresì alla revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi all'approvazione di progetti rientranti nella competenza regionale, operate in modo da integrarvi il

procedimento di valutazione di impatto ambientale o le dichiarazioni e i provvedimenti sostitutivi in base a quanto previsto dai successivi articoli.

3. Provvedono infine alla istituzione di uno o più uffici competenti all'istruttoria ed alla formulazione della valutazione di impatto ambientale.

ART. 22.

(Servizio tecnico ambientale).

1. Ciascuna regione provvede alla organizzazione di apposito servizio tecnico per la raccolta, la sistemazione e la pubblicità di dati e documenti ambientali relativi al territorio regionale. La raccolta, la sistemazione e l'accesso del committente e del pubblico interessato ai dati e documenti ambientali sono disciplinati dalle norme della presente legge e dalle direttive all'uopo elaborate dal Ministro dell'ambiente a norma dell'articolo 20, e sono effettuati in modo da assicurare la partecipazione di tutti i competenti uffici regionali e degli enti territoriali sub-regionali.

2. È inoltre compito del servizio tecnico provvedere, secondo le direttive di cui all'articolo 20, all'elaborazione di cartografie che contengano una rappresentazione coordinata dei dati relativi all'assetto ed all'uso del territorio regionale, ai vincoli paesistici, alle caratteristiche ed alla situazione ambientale ed ecologica, con specifico riguardo alle aree sensibili o particolarmente degradate.

3. Il presidente della regione provvede a trasmettere ogni sei mesi ai Ministri indicati nel comma 9 dell'articolo 20 le informazioni raccolte.

4. La prima cartografia regionale è formata entro un anno dall'emanazione delle direttive del Governo ed aggiornata ogni due anni.

5. I dati e le informazioni delle regioni sono utilizzati nella formazione delle norme tecniche di cui all'articolo 16.

ART. 23.

(Conformazione a principi e criteri di prevenzione ambientale di piani territoriali e strumenti urbanistici).

1. Le regioni provvedono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dei propri piani territoriali, paesistici e settoriali in applicazione dell'indirizzo e coordinamento manifestati dallo Stato nelle forme di cui all'articolo 20.

2. Le regioni indirizzano gli enti territoriali sub-regionali per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove formulazioni dei piani regionali secondo quanto previsto nel comma 1, dando agli enti stessi la collaborazione e il supporto tecnico necessari. L'adeguamento ha luogo entro un anno dall'approvazione complessiva del piano territoriale e del piano paesistico regionale, anche ove occorra, mediante interventi sostitutivi e cautelari esercitati in applicazione delle leggi vigenti.

ART. 24.

(Valutazione di impatto ambientale di progetti rientranti nella competenza regionale).

1. Le regioni stabiliscono con legge, con riguardo ai progetti definiti di competenza regionale in applicazione dell'articolo 5, le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nonché delle forme di giudizio di conformità e dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 25 e 26.

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene disciplinato nella legge regionale seguendo i principi e i criteri generali della presente legge e le norme contenute nei capi II, III e IV in quanto applicabili.

3. Le norme tecniche per l'elaborazione dello studio di impatto e per la valutazione di impatto ambientale relativi

a progetti definiti di competenza regionale sono elaborate sulla base dei dati forniti dalle regioni in applicazione del comma 5 dell'articolo 22 e vengono formate ed emanate secondo quanto previsto dall'articolo 16.

4. Le regioni sono tenute ad informare tempestivamente il Ministero dell'ambiente della presentazione di progetti rientranti nella competenza regionale.

ART. 25.

(Giudizio di conformità sostitutivo della valutazione di impatto ambientale).

1. La legge regionale può disporre con riferimento a specifiche classi di progetti che, ove la regione abbia provveduto ad adeguare i propri piani territoriali paesistici e settoriali ai principi, criteri e *standards* di prevenzione ambientale formulati in applicazione dell'articolo 20 e sia stato attuato il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici in applicazione del comma 2 dell'articolo 23, la valutazione di impatto ambientale ed il relativo procedimento siano sostituiti da un giudizio di conformità del progetto a quanto previsto in termini di prevenzione ambientale nei piani e negli strumenti suddetti.

2. Il giudizio viene formulato dagli uffici regionali competenti di cui al comma 3 dell'articolo 21.

3. In ogni caso il committente è tenuto alla presentazione dello studio di impatto ed al rilascio di apposita dichiarazione nelle forme e con gli effetti di cui all'articolo 28.

4. Restano fermi i principi e le norme della presente legge e le eventuali integrazioni contenute nella legge regionale per quanto riguarda la pubblicità del progetto e dello studio di impatto, che vengono estese al giudizio di conformità di cui al precedente comma 1.

5. Restano altresì fermi i poteri del Ministro dell'ambiente come definiti dall'articolo 17.

ART. 26.

(Dichiarazione sostitutiva del committente per progetti di competenza regionale).

1. Il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 5 può stabilire nell'ambito delle singole classi di progetti attribuiti alla competenza regionale, dimensioni o soglie limite al di sotto delle quali sia applicabile in via permanente la disciplina sulla dichiarazione sostitutiva del committente contenuta nell'articolo 28.

2. Ciascuna regione può stabilire nella legge di cui all'articolo 21 dimensioni e soglie più basse con riferimento all'intero territorio regionale ovvero per specifiche parti di esso.

ART. 27.

(Procedimenti per i progetti di interesse ambientale interregionale).

1. La regione dispone per un'adeguata pubblicità dei progetti che devono essere realizzati nel proprio territorio il cui impatto ambientale possa ricadere, anche in parte, sul territorio di altre regioni.

2. In tali casi, ferma restando la partecipazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale del pubblico interessato come definito dall'articolo 4, la regione promuove le necessarie intese con le altre regioni interessate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di un'eventuale diversa localizzazione del progetto.

3. Le intese di cui al comma 2 sono necessarie anche quando al progetto si applichi il giudizio di conformità disciplinato dall'articolo 25.

4. Ove non sia raggiunta un'intesa entro centottanta giorni dalla presentazione dello studio di impatto relativo al progetto, ciascuna regione interessata può richiedere al Ministro dell'ambiente l'esercizio del potere di avocazione di cui all'articolo 17.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 28.

*(Dichiarazione sostitutiva
del committente).*

1. In applicazione dei principi enunciati nell'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, fino a quando, dopo la definizione degli elenchi dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 5 e dopo la formazione delle corrispondenti norme tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 16, non sia possibile organizzare e svolgere i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, resta fermo l'obbligo del committente di presentare, insieme alla normale documentazione di progetto, lo studio di impatto ambientale redatto nella forma e con i contenuti previsti dalla presente legge e dalle norme tecniche.

2. Il committente presenta altresì proprie espresse valutazioni conclusive sull'impatto ambientale del progetto, accompagnandole con la dichiarazione di averle formulate sulla base dello studio di impatto e nell'osservanza delle norme tecniche relative al progetto.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, il committente ovvero colui che sia stato dal medesimo indicato come responsabile dello studio di impatto, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 29.

(Abrogazione).

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e la lettera *f)* dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ALLEGATO A.

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone e di resti bituminosi.

2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kw di durata permanente termica).

3. Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione definitiva dei residui radioattivi.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati.

7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione (1), tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri.

8. Porti commerciali, marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate.

9. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento; trattamento chimico o stoccaggio a terra.

1) Le « vie di rapida comunicazione » ai sensi della presente direttiva corrispondono alla terminologia dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

2) Gli « aeroporti » ai sensi della presente direttiva corrispondono alla terminologia della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aeronautica civile (allegato 14).

ALLEGATO B.

1. *Agricoltura:*

- a) progetti di ricomposizione rurale;
- b) progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
- c) progetti di idraulica agricola;
- d) primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;
- e) impianti che possono ospitare volatili da cortile;
- f) impianti che possono ospitare suini;
- g) piscicoltura di salmonidi;
- h) recupero di terre dal mare.

2. *Industria estrattiva:*

- a) estrazione della torba;
- b) trivellazione in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
 - trivellazioni geotermiche,
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
- c) estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
- d) estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo;
- e) estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
- f) estrazione di petrolio;
- g) estrazione di gas naturale;
- h) estrazione di minerali metallici;
- i) estrazione di scisti bituminosi;
- j) estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
- k) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

- l) cokerie (distillazione a secco del carbone);
- m) impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. *Industria energetica:*

- a) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato I);
- b) impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
- c) stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- g) impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;
- h) impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- i) impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I);
- j) impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. *Lavorazione dei metalli:*

- a) stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatoi (salvo quelli di cui all'allegato I);
- b) impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
- c) imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;
- d) trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
- e) costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
- f) costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
- g) cantieri navali;
- h) impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
- i) costruzione di materiale ferroviario;
- l) imbutitura di fondo con esplosivi;
- m) impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. *Fabbricazione di vetro.*

6. *Industria chimica:*

a) trattamento e fabbricazione di prodotti chimici intermedi (se non compresi nell'allegato I);

b) produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;

c) impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. *Industria dei prodotti alimentari:*

a) fabbricazione di grassi vegetali e animali;

b) fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;

c) fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;

d) industria della birra e del malto;

e) fabbricazione di dolciumi e sciroppi;

f) impianti per la macellazione di animali;

g) industrie per la produzione della fecola;

h) stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;

i) zuccherifici.

8. *Industrie dei tessili, del cuoio, del legno, della carta:*

a) officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;

b) fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;

c) fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;

d) stabilimenti per la tintura di fibre;

e) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;

f) stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9. *Industria della gomma:*

fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. *Progetti d'infrastruttura:*

a) lavori per l'attrezzatura di zone industriali;

- b) lavori di sistemazione urbana;
- c) impianti meccanici di risalita e teleferiche;
- d) costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I);
- e) opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;
- f) dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
- g) tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- h) installazione di oleodotti e gasdotti;
- i) installazione di acquedotti a lunga distanza;
- j) porti turistici.

11. *Altri progetti:*

- a) villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
- b) piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;
- c) impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I);
- d) impianti di depurazione;
- e) depositi di fanghi;
- f) stoccaggio di rottami di ferro;
- g) banchi di prova per motori, turbine o reattori;
- h) fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- i) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi;
- j) stabilimenti di squartamento.

12. *Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno.*